



0017266/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ~~SESTA~~ CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| Dott. Massimo ODDO | - Presidente | R.G. 24307/12 |
| Dott. Lina MATERA | - Consigliere | Cron. 17266 |
| Dott. Stefano PETITTI | - Consigliere Rel. | Rep. ✓ |
| Dott. Elisa PICARONI | - Consigliere | U.P. 24.3.2015 |
| Dott. Milena FALASCHI | - Consigliere | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

disciplinare notai

sul ricorso proposto da:

DL (X) rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Andrea Di Porto, presso lo studio del quale in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 13, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

MR , nella qualità di Presidente pro tempore del CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI X e CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI X , in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Vittorio

1038/15



Barosio e Mario Contaldi, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI TORINO;

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino emessa il 19 giugno 2012, depositata il 25 giugno 2012 e notificata il 12 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente principale, l'Avvocato Andrea Di Porto e, per i ricorrenti incidentali, l'Avvocato Stefania Contaldi, con delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto presentato in data 3 giugno 2009 al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di X

, la sig.ra RR si doleva della richiesta di pagamento di compenso rivolta dal Notaio LD



per l'attività professionale prestata in suo favore. In particolare, la sig.ra R lamentava la poca chiarezza delle somme reclamate dal Notaio D per le pratiche svolte, nonostante ella gli avesse rivolto ripetutamente richieste di spiegazione. L'incarico concerneva il perfezionamento di una compravendita e di un contratto di mutuo, la predisposizione di quattro ricorsi di volontaria giurisdizione, e l'assistenza in occasione della accettazione beneficiata di eredità, con successivo inventario.

A seguito di richiesta di chiarimenti in ordine all'esposto della sig.ra R, il Notaio D confermava la correttezza della propria condotta, ribadendo la richiesta di liquidazione delle parcelle.

Dall'esame degli atti rogati dal Notaio, il Consiglio rilevava che era stato redatto un atto di inventario in data 17 ottobre 2008, nel quale mancava l'indicazione dell'ora di inizio delle operazioni e difettava una attestazione diretta, da parte del Notaio rogante, sulla presenza di beni mobili nell'appartamento ove si svolgevano le operazioni, essendosi limitato, il Notaio, a recepire una dichiarazione della sig.ra R sulla assenza di ulteriori beni mobili da inventariare.

Seguiva uno scambio di missive tra il Notaio D e il Consiglio, sui fatti di cui al presente procedimento,



nell'ambito del quale il Consiglio ravvisava espressioni poco rispettose ad esso rivolte dal Notaio D .

Sulla base di tali elementi, su richiesta del 13 ottobre 2010, avanzata dal Presidente del Consiglio Notarile, Notaio RM , ai sensi dell'art. 153, lett. b), l. 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), veniva avviato un procedimento disciplinare a carico del Notaio D , al quale venivano contestate le seguenti condotte disciplinarmente rilevanti:

- redazione di un verbale di inventario affetto dalle omissioni prima descritte;

- richiesta alla sig.ra R del pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute per l'attività professionale dallo stesso prestata, con conseguente comportamento scorretto tanto nei confronti della sig.ra R , quanto nei confronti del Consiglio Notarile;

- uso di espressioni offensive e minacciose nei confronti del Consiglio Notarile, eccedenti il normale ambito del diritto di critica.

Nella istanza di procedimento disciplinare avanzata alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circostrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Notarile chiedeva la sanzione della censura per la richiesta di somme indebitamente alte



e per l'uso di espressioni offensive e minacciose, mentre per le modalità di redazione del verbale chiedeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.

La Commissione Regionale di Disciplina, con decisione emessa in esito all'udienza camerale del 18 maggio 2011, depositata il 13 luglio 2011, riteneva fondato solamente l'addebito concernente le modalità di redazione del verbale di inventario, per il quale, considerato integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 89 del 1913, applicava la sanzione della censura. In particolare, a giudizio della Commissione, era disciplinarmente rilevante la condotta del Notaio D , in quanto questi, nel verbale di inventario de quo, non aveva riportato l'orario di inizio delle operazioni, aveva erroneamente indicato il piano dello stabile ove si trovava l'immobile presso il quale si svolgeva l'inventario e, infine, non aveva egli stesso provveduto ad apprezzare direttamente l'esistenza di beni mobili nell'alloggio del de cuius, limitandosi, sul punto, a ricevere le dichiarazioni dell'erede. Quest'ultimo profilo era ritenuto dalla Commissione quello più rilevante poiché il Notaio, omettendo un personale accertamento sulla sussistenza di beni di proprietà del de cuius, rendeva il verbale di inventario inidoneo a svolgere la funzione ad



esso delegata dalla legge, ovvero quella di accertare la consistenza patrimoniale del defunto.

Avverso tale provvedimento, il Notaio D proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 158 legge notarile, dinanzi alla Corte d'appello di Torino.

Il reclamante chiedeva l'assoluzione dall'illecito disciplinare contestato sostenendo che la Commissione aveva erroneamente riconosciuto sussistente l'obbligo, per il notaio, di verificare personalmente le dichiarazioni circa la consistenza dell'asse ereditario. In proposito, il D rilevava che, trattandosi di atto unilaterale di parte a contenuto dichiarativo, il pubblico ufficiale doveva limitarsi a ricevere le dichiarazioni prescritte dalla legge al momento della redazione del verbale di inventario, non sussistendo alcun obbligo di ispezione in capo al notaio, il quale adempie agli obblighi su di sé gravanti, ricevendo e trascrivendo le dichiarazioni dell'erede.

Il D contestava poi gli addebiti relativi alla mancata indicazione nel verbale di inventario dell'orario di inizio delle operazioni e alla erronea indicazione del piano dello stabile. La prima doveva ritenersi irrilevante poiché tutti gli interessati erano presenti, mentre la seconda sarebbe stata frutto di un mero refuso, inidoneo



ad impedire di individuare correttamente l'immobile ove era stato redatto l'atto.

Il reclamante concludeva rilevando che la natura meramente formale degli addebiti mossigli era inidonea a ritenere perfezionato l'evento lesivo dei beni giuridici tutelati dall'art. 147, comma 1, lett. a) legge notarile, necessario per il perfezionamento di un illecito disciplinare come quello in esame, a forma libera, ma pur sempre illecito di evento e non di pericolo.

Si costituiva il Presidente del Consiglio Notarile, Notaio M , nonché lo stesso Consiglio Notarile.

I resistenti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del reclamo perché proposto nei confronti del Consiglio Notarile e non nei confronti del Presidente dello stesso.

Nel merito, sostenevano l'infondatezza del reclamo svolto dal notaio D , essendo meritevoli di condivisione le osservazioni svolte dalla Commissione sull'apprezzamento della rilevanza disciplinare delle modalità di redazione del verbale di inventario.

Gli stessi resistenti proponevano, poi, reclamo incidentale, ritenendo che, data la gravità dell'illecito, la sanzione più adeguata fosse quella della sospensione, reiterando così quanto dedotto con l'istanza introduttiva del procedimento disciplinare.



Con memoria del 3 maggio 2012, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ha chiesto il rigetto del reclamo.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'adita Corte d'appello di Torino, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dai resistenti, ha rigettato il reclamo del notaio D .

La Corte distrettuale rilevava innanzi tutto che, omettendo di procedere direttamente all'accertamento relativo alla eventuale presenza di beni mobili appartenenti al de cuius, il notaio D aveva sostanzialmente abdicato alle funzioni proprie del pubblico ufficio ricoperto al momento della redazione dell'atto. Proprio il profilo concernente il mancato adempimento dei propri doveri da parte del notaio, più che quello relativo ad eventuali infedeltà delle dichiarazioni ricevute, costituiva, secondo la Corte d'appello, la pietra angolare della decisione della Commissione Amministrativa Regionale, che veniva pertanto confermata. Così qualificata la rilevanza disciplinare della condotta del notaio D , la Corte riteneva applicabile, nel caso in esame, l'illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile, poiché la condotta dell'incolpato era idonea a ledere la dignità e la



reputazione del notaio, ovvero i beni giuridici espressamente tutelati dalla norma da ultimo richiamata.

L'adita Corte d'appello rigettava, altresì, il reclamo incidentale proposto dai resistenti e, per l'effetto, confermava la sanzione della censura.

Per la cassazione di questa ordinanza, il notaio D ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di X , in proprio e in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile, ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, al quale il notaio D ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso veniva fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 21 giugno 2013, all'esito della quale la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge notarile.

A seguito di istanza del difensore del ricorrente, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 24 marzo 2015, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale consta di due motivi.



1.1. - Con il primo motivo il notaio D deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 775 cod. proc. civ. e 192 disp att. cod. proc. civ., nonché degli articoli 126 e 772 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto a carico del notaio l'obbligo di indicare personalmente e direttamente i beni presenti nell'appartamento.

Ad avviso del ricorrente, dagli artt. 775 cod. proc. civ. e 192 disp. att. cod. proc. civ. non potrebbe evincersi obbligo alcuno, per il notaio, di procedere a diretta ispezione dell'ultimo immobile del de cuius, per accertare la presenza o meno di beni di sua proprietà. Dalla legge deriverebbe esclusivamente l'obbligo di riportare, nel verbale di inventario, i beni appartenuti in vita al defunto. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel ritenere manchevole il verbale di inventario concluso dal notaio con la dichiarazione dell'erede sulla inesistenza di ulteriori beni appartenuti in vita al defunto.

Sempre nel primo mezzo il ricorrente si duole per gli errori compiuti dalla Corte d'appello nell'addebitare a sua imperizia e negligenza la mancata indicazione



dell'orario di inizio delle operazioni che, secondo la corretta interpretazione degli articoli 771 e 772 cod. proc. civ., in relazione all'art. 126 cod. proc. civ., è necessario solo quando uno degli interessati non sia presente, perfezionandosi, altrimenti, l'inventario, con la sola indicazione del giorno, mese ed anno di inizio, continuazione e chiusura.

1.2. - Con il secondo motivo del ricorso principale il notaio D lamenta violazione e falsa applicazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile, nonché dell'art. 25 Cost. e dell'art. 1 cod. pen., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto integrato l'illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), nonostante non si fosse verificato uno degli elementi essenziali di tale illecito, ovvero l'evento dannoso. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, per un verso, avrebbe applicato la disposizione in esame come se ivi fosse previsto un illecito di pericolo astratto, stante il carattere meramente formale degli addebiti mossigli, che sarebbero, in quanto tali, inidonei non solo a ledere, ma addirittura a mettere in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma; per altro



verso, avrebbe violato il principio di tipicità dell'illecito, avendo riconosciuto la responsabilità del notaio in assenza di una specifica norma incriminatrice che sancisca la rilevanza disciplinare di una omissione come quella contestata al notaio D .

2. - Il ricorso principale non merita accoglimento.

2.1. - Il primo motivo di ricorso non è fondato, poiché nella impugnata ordinanza la Corte d'appello ha ricostruito correttamente l'insieme degli obblighi che fanno capo al notaio al momento della redazione del verbale di inventario. Invero, la natura pubblica dell'ufficio ricoperto dal notaio e la pubblica fede attribuita dalla legge agli atti dal medesimo rogati nell'esercizio della sua funzione non consentono di ritenere irrilevanti le omissioni che hanno viziato il verbale di inventario oggetto dei rilievi disciplinari.

In primo luogo, soccorre a sostegno della sussistenza, in capo al notaio, dell'obbligo di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare, un argomento letterale. L'art. 775 cod. proc. civ., infatti, espressamente prevede quale deve essere il contenuto dell'inventario, stabilendo al primo comma, che: «Il processo verbale d'inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del



catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante; 4) l'indicazione delle altre attività e passività; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli»; e al secondo comma che «Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti».

La Corte d'appello ha dunque correttamente ritenuto che, tra i compiti del notaio, rientri anche la diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando, in caso di mera riproduzione della dichiarazione in tal senso ricevuta dall'erede, pregiudicata l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale.

In secondo luogo, merita, altresì, condivisione il riferimento all'art. 192 disp. att. cod. proc. civ.



L'interpello agli eredi presenti al momento dell'inventario sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare, risultando, altrimenti, priva di utilità la previsione di procedere all'interpello.

Vi è poi un argomento sistematico a sostegno della soluzione adottata dalla Corte territoriale. Una delle principali finalità dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è quella di tutelare i creditori del *de cuius* dai pregiudizi che ai loro diritti potrebbero derivare dalla confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto debitore. Pertanto, "una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto" (Cass. n. 16195 del 2007). Orbene, tale omissione produce, evidentemente, conseguenze diverse per l'erede dichiarante e per il notaio rogante, ma tali conseguenze rispondono alla comune esigenza di tutela dei creditori del *de cuius*. Pertanto non possono essere condivise le tesi esposte dal ricorrente, allorché richiama «la natura di atto unilaterale a contenuto dichiarativo [dell'inventario], nel quale è la parte, e non il pubblico ufficiale, a dover rendere le dichiarazioni prescritte dalla legge» (pag. 7



del ricorso principale). Quel che l'ordinamento pretende dal notaio rogante, infatti, non è la completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l'erede dichiarante, ma è la possibilità di attribuire pubblica fede alla attività da lui espletata, sicché il notaio deve operare affinché l'atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell'atto.

La ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale, in altri termini, non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale.

Per questi motivi, l'idoneità dell'inventario ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, anche a garanzia dei creditori di quest'ultimo, scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dall'erede, quanto dalla pubblica attestazione svolta dal notaio. Non a caso, del resto,



2.2. - Non meritevoli di accoglimento appaiono anche le doglianze sulla rilevanza disciplinare della mancata indicazione dell'orario di apertura delle operazioni.

Premesso che, ai sensi del primo comma dell'art. 772 cod. proc. civ., «L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni», deve infatti ritenersi che la Corte d'appello abbia correttamente ravvisato la necessità che, ai fini di assicurare il controllo sulle operazioni di redazione dell'inventario, il pubblico ufficiale che vi procede indichi l'orario di apertura delle stesse. Invero, solo la indicazione dell'ora di inizio dell'inventario consente di verificare se l'avviso sia stato tempestivamente comunicato e se quindi lo stesso inventario possa ritenersi validamente effettuato.

3. - Parimenti infondate sono le censure svolte nel secondo motivo di ricorso.

Occorre premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che «in tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento,



posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza» (Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 1170 del 2014).

L'art. 147 della legge n. 89 del 1913, invero, «individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il



cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto» (Cass. n. 4721 del 2012).

Nella motivazione di quest'ultima sentenza si è chiarito che «la ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito, anche in tema di disciplina dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie



tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale». Si è quindi rilevato che «l'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che - pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi - finiscono con l'attribuire all'organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione. Il sindacato del giudice di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed applicazione del citato art. 147, non può prescindere dal fatto che detta norma contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati». Ne consegue che, «non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce con l'attribuire agli organi disciplinari notarili un compito di individuazione delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da parte del giudice



di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte» e che «nell'individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione notarile, essendo le stesse definite dalla legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli organi disciplinari nell'enunciazione di ipotesi d'illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza».

Con sentenza n. 12995 del 2012, si è poi precisato che «gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia ommesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio».

Si può quindi ritenere per acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, legittimamente configura come



illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e il prestigio della classe notarile; la individuazione in concreto di tali condotte è rimessa agli organi di disciplina dei notai; la valutazione che può essere esercitata in sede di legittimità sulle applicazioni fatte in concreto della citata disposizione è limitata al riscontro della non palese irragionevolezza; un sintomo rilevante ai fini della valutazione di ragionevolezza va individuato nelle conseguenze in termini di validità ed efficacia degli atti compiuti dai notai con condotte idonee a ledere la dignità professionale del notaio e il decoro e il prestigio della classe notarile.

3.1. - Nel quadro di tali principi, con la precisazione che, per effetto della modificazione dell'art. 147 della legge notarile, la non occasionale violazione delle norme deontologiche costituisce essa stessa una ipotesi di illecito disciplinare a prescindere dalla compromissione della dignità e della reputazione professionale del notaio e del decoro e del prestigio della classe notarile, mentre la episodica violazione delle dette norme deontologiche può ancora concorrere ad integrare l'illecito di cui alla lettera a) dell'art. 147



citato, deve ritenersi che il provvedimento impugnato si sottragga alla censura in esame.

La Corte d'appello ha motivato in maniera esaustiva ed adeguata circa la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi necessari per ritenere integrato l'illecito di cui all'art. 147, lett. a), della legge notarile, pervenendo alla conclusione che le mancanze del notaio incolpato fossero tali da determinare un pregiudizio per il decoro, la dignità e la reputazione tanto del singolo notaio, quanto della classe notarile; e ciò in quanto «alla luce della peculiarità della funzione affidata dall'art. 769 cod. proc. civ. (...) proprio ad un notaio, quale garanzia di corretto svolgimento dei suoi compiti di pubblico ufficiale, la palese superficialità dell'atto, gli errori nello stesso contenuti e il mancato corretto adempimento del suo compito», risultava evidente che i fatti contestati fossero «susceptibili di produrre nell'Autorità Giudiziaria e nei potenziali interessati all'atto (creditori del *de cuius*) una negativa valutazione della professionalità del notaio e del suo *modus operandi*» (pag. 18 ordinanza impugnata).

Ove si tengano presenti le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo, la valutazione della Corte d'appello, confermativa della configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 147, lett. a)



della legge notarile, risulta immune dalle proposte censure. Deve, infatti, ritenersi che la Corte d'appello abbia non irragionevolmente apprezzato le circostanze del caso e la incidenza delle evidenziate lacune del verbale di inventario sulla funzione che lo stesso è destinato ad assolvere; e ciò a prescindere dal fatto che, nella specie, non sia intervenuta una dichiarazione di invalidità o di inefficacia del verbale. Invero, ciò che è stato oggetto di contestazione disciplinare, prima, e di applicazione di una sanzione disciplinare, poi, è l'inadempimento del notaio ad uno specifico dovere, che discende dalla legge prima ancora che dalle norme deontologiche, che è quello di redigere gli atti in maniera precisa e in modo che siano idonei ad assolvere la funzione per la quale è previsto che l'atto sia redatto proprio da un notaio (o da altro pubblico ufficiale).

Né può condividersi l'assunto per cui l'illecito di cui alla lettera a), per effetto della inclusione della violazione delle norme deontologiche nella diversa ipotesi di illecito di cui alla lettera b) del medesimo art. 147 della legge notarile, non potrebbe più essere giustificato, sul piano della osservanza del principio di legalità, se non con il verificarsi di un evento. In proposito, come già accennato, la violazione delle norme deontologiche costituisce autonoma figura di illecito



disciplinare nel caso in cui assuma un carattere "non occasionale" e sia quindi reiterata; per il caso in cui, invece, la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa ben può concorrere ad integrare la fattispecie dell'illecito di cui alla lettera a), che come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità.

Non colgono, quindi, nel segno le doglianze del ricorrente sulla qualificazione dell'illecito in esame, quale illecito di danno piuttosto che di pericolo e, dunque, men che meno, quale illecito di pericolo astratto.

In conclusione, non merita accoglimento nessuno dei due profili nei quali è strutturato il secondo motivo di ricorso: è infondato il primo, concernente il mancato perfezionamento dell'illecito in esame, ed è infondato altresì il secondo, sulla mancata tipizzazione della condotta, dal momento che, essendo l'illecito in analisi un illecito a forma libera, per definizione la legge non fornisce ex ante la precisa descrizione della condotta, rimettendo al giudice, caso per caso, di verificare se l'individuazione, da parte degli organi disciplinari notarili, di condotte idonee a pregiudicare il bene tutelato dalla norma, risponda a criteri di ragionevolezza



e verificabilità; il che ha puntualmente fatto la Corte d'appello con l'ordinanza qui impugnata.

4. - Anche il ricorso incidentale è affidato a due motivi.

4.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Presidente del Consiglio Notarile in proprio ed in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 153, comma 1, lett. b), della legge notarile, per avere la Corte d'appello rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità del reclamo, per omessa notifica dello stesso al Presidente del Consiglio Notarile in proprio, e non solo in qualità di rappresentate legale del Consiglio stesso.

4.2. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Presidente del Consiglio Notarile si duole per la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento alla sanzione irrogata al notaio D . Il ricorrente incidentale, reiterando una questione già oggetto del reclamo incidentale rigettato dalla Corte d'appello, ritiene che le mancanze del notaio D , in quanto incidenti sulle modalità di redazione di un atto pubblico, siano di una gravità tale da meritare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, anziché la



più mite sanzione della censura, irrogata dalla Corte d'appello.

5. - Il ricorso incidentale non può essere accolto.

5.1. - In virtù dell'orientamento costante di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, "il Consiglio dell'Ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario del giudizio, essendo portatore dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare e legittimato, quindi, anche ad impugnare la relativa sentenza" (Cass. n. 255 del 2011). La Corte d'appello ha dunque fatto buon governo del principio testé esposto, rigettando la preliminare eccezione di inammissibilità, formulata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, in conformità al dettato degli articoli 93-ter e 153 legge notarile. A ciò si aggiunga, comunque, l'efficacia sanante della costituzione in giudizio del Presidente, avvenuta già nel giudizio dinanzi alla Commissione Regionale di Disciplina, in proprio, oltre che in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile. Il contraddittorio tra le parti risulta, pertanto, correttamente instaurato e laddove una delle parti necessarie non fosse stata citata in giudizio, il rimedio esperibile sarebbe stata la integrazione del contraddittorio e non già l'inammissibilità del reclamo dinanzi alla Corte d'appello.



Il primo motivo del ricorso incidentale è quindi infondato.

5.2. - Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13617 del 2012, "la determinazione in concreto della sanzione da infliggere in sede disciplinare, nell'ambito di quelle previste dalle norme che le comminano, è esito dell'esercizio di poteri discrezionali conseguenti ad apprezzamenti eminentemente di merito, sicché non può formare oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità".

Nel caso di specie, la sanzione della censura era stata applicata già dalla Commissione Regionale di Disciplina, che aveva disatteso la richiesta di irrogare la sanzione della sospensione avanzata con l'istanza di procedimento da parte del Presidente del Consiglio Notarile. La medesima richiesta era stata riproposta, poi, con reclamo incidentale dinanzi alla Corte d'appello di Torino che, con l'ordinanza impugnata, la ha rigettata, dando conto, con motivazione convincente ed esente da vizi, delle ragioni per le quali la sanzione della censura era da ritenersi la più congrua, per il caso in esame.

6. - In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.



In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 marzo 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 28 AGO. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI